

110 3478 NOVVO PRU. 142072  
04/11/22

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELL'ISOLA DI PIANOSA ODV**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELL'ISOLA DI PIANOSA ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Campo nell'Elba e con durata illimitata.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'Associazione ha realizzato e gestisce una mostra fotografica multimediale ed espositiva di volti, fatti storici, curiosità, voci e suoni al fine di far conoscere Pianosa e la sua storia.

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

In particolare l'Associazione si rende disponibile ove necessario ed in accordo con le amministrazioni interessate alla pulizia delle spiagge e delle coste nonché alla tutela degli animali stanziali e migratori anche attraverso la realizzazione di abbeveratoi ed altro;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione si propone, con sue risorse, la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione e valorizzazione di strutture di pubblica utilità sull'isola di Pianosa. Tali interventi potranno essere realizzati dai detenuti dell'Isola, ove possibile ed in accordo con l'Amministrazione penitenziaria;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, scopo dell'Associazione è favorire lo sviluppo culturale e sociale dell'isola di Pianosa, promuovere e valorizzare le memorie, i documenti e le cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e gli archivi, nonché tutelare il territorio, i fondali marini e le acque a essa circostanti.

L'Associazione si pone come altro scopo quello di interloquire con le pubbliche amministrazioni competenti, per rappresentare e promuovere gli obiettivi per cui è costituita.

L'Associazione potrà partecipare come soggetto interessato alla formazione della volontà amministrativa ai sensi della legge 241/90 s.m.i. e ricorrere in ogni sede consentita contro tutti gli atti amministrativi che riterrà contrari allo Scopo Associativo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è autonoma e apolitica e non riconosce nel suo interno altra autorità o altre prescrizioni se non quelle che perranno dal proprio Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nel rispetto delle normative vigenti.

L'Associazione ha l'obbligo di:

- impegnare eventuali utili per la realizzazione delle attività istituzionali;
- vietare attività diverse da quelle istituzionali;
- perseguire esclusivamente finalità di carattere sociale;
- redigere un bilancio o un rendiconto annuale.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci sia le persone fisiche, con età non inferiore a anni 14, che gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- professione (se pensionato indicare anche il tipo di lavoro svolto);
- capacità individuali utili all'Associazione;
- motivazione della richiesta di adesione;
- essenziale e vincolante l'indicazione di un socio referente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nomi dei Soci saranno trascritti in apposito albo che, annualmente aggiornato, sarà tenuto nella sede operativa dell'Associazione.

Ogni Socio è tenuto a conoscere e comprendere il presente statuto e a farne dichiarazione all'atto di Associazione.

**ART. 4**  
**(Diritti e obblighi degli associati)**



Gli associati, all'infuori dei morosi, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi (solo se maggiorenni);
  - esaminare i libri sociali;
  - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- gli associati, su richiesta, hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede operativa dell'Associazione, concordando un appuntamento.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ad ogni Socio, al momento dell'iscrizione, verrà consegnata una tessera numerata, nominale e non trasferibile, di iscrizione all'Associazione. La quota associativa o altro contributo associativo non sono trasferibili.

Gli associati dovranno, senza diritto ad alcuna retribuzione, prestare tutti quei servizi che saranno indicati dal Consiglio Direttivo, inerenti lo scopo dell'Associazione.

**ART. 5**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione. In particolare il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivo; ovvero un gruppo costituito da almeno 1/5 dei Soci, con diritto al voto, può richiedere l'esclusione dall'Associazione, per gravi motivi, di uno o più membri della stessa. L'ipotesi di esclusione dall'Associazione di un membro della stessa deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) e portata a votazione durante l'Assemblea dei Soci. La deliberazione di esclusione è presa dall'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Consiglio Direttivo considera morosi quei Soci che non abbiano pagato la quota associativa entro il 31 agosto di ogni anno e in tal caso il Socio perde ogni e qualsiasi diritto verso l'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo subentrerà con gli obblighi di legge;

Le cariche associative sono le seguenti: Presidente, Vice-Presidente e Segretario Cassiere.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i requisiti richiesti risultanti dal libro degli associati e può essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, con comunicazione da inoltrarsi a mezzo lettera semplice o telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Dato che il Codice del Terzo Settore - art. 24, comma 4 del D.Lgs 117/2017 - prevede espressamente la possibilità di riunioni anche da remoto, è possibile svolgere l'Assemblea degli iscritti mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia verificabile l'identità degli associati che partecipano e votano;

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti tutti i Soci e Amministratori con diritto di voto.

Ogni Socio di maggiore età, gli ultra quattordicenni tramite coloro che hanno la responsabilità genitoriale e gli ultra sedicenni hanno diritto a un voto, purché siano iscritti nel libro dei Soci. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare anche altri associati per il numero stabilito dalle norme vigenti del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno di norma entro il mese di marzo.

L'Assemblea sarà, altresì, convocata altre volte quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un quinto (1/5) dei Soci con diritto al voto.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- c) l'approvazione di eventuale Regolamento interno;
- d) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da Consiglio Direttivo.
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulla esclusione degli associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei Soci con diritto al voto.

Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata dell'Associazione, sul cambiamento dell'Oggetto Associativo, sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla nomina e poteri dei liquidatori

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di un numero di Soci, che rappresentino più dei due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i Soci; in seconda convocazione con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentano almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Tuttavia quando si tratta di deliberare:

a) sulle modificazioni delle norme statuarie,  
b) sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,  
c) sul cambiamento dell'Oggetto Associativo,  
le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di un numero di Soci, che rappresentano almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Mentre per la specifica deliberazione sullo scioglimento anticipato dell'associazione serve il consenso dei 3/4 degli aventi diritto.

Nel caso in cui alla lettera c) del precedente comma e nel caso di modificazioni della durata dell'Associazione, i Soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nel modo e nei termini stabiliti dall'art. 2437 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza dal Vice Presidente o, in via subordinata, da un Socio Consigliere delegato dal Presidente.

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Soci.

Il verbale dell'assemblee deve essere redatto dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i Soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statuarie.

## **ART. 8** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a quindici (15) membri, eletti dall'Assemblea, in qualità di: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consiglieri. In caso di parità in una votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge un Presidente e un Vice presidente. In casi di assenza o impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Cassiere, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo.

Il segretario Cassiere cura, in collaborazione con il Presidente, la parte amministrativa di tutte le attività. Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri sociali e a predisporre la bozza del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manchi più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.

Se nel corso dell'Esercizio Associativo vengono a mancare per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, saranno sostituiti in base alla graduatoria dei non eletti in ordine al numero di

preferenze; in caso tale graduatoria fosse esaurita verrà convocata l'assemblea per procedere all'elezione dei consiglieri mancanti.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene ancora meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri, così nominati, decadono alla scadenza naturale, insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'Oggetto Associativo, fatta eccezione di quelli che in base allo statuto, o per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea e stabilisce la quota minima associativa annua e le modalità di pagamento e dell'iscrizione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Verbale del Consiglio Direttivo di norma sarà redatto dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure dietro domanda, motivata da almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso da consegnare o spedire a mezzo lettera semplice o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione.

Considerato che il Codice del Terzo Settore - art. 24, comma 4 del D.Lgs 117/2017 - prevede espressamente la possibilità di riunioni anche da remoto, è possibile svolgere anche il Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia verificabile l'identità dei consiglieri che partecipano e votano;

Le adunanze si ritengono legali quando vi intervengono la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti, le votazioni sono segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Nel caso in cui si tratti di persona o di affari, in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia interesse nelle questioni che si discutono o con l'Associazione o, personalmente, o, per l'Ente che rappresentano, questi debbono allontanarsi temporaneamente dalla riunione e quindi astenersi dal voto.

La parità di voto comporta la rielezione della proposta.

I Consiglieri, unitamente al Presidente, garantiranno il buon andamento dell'Associazione.

I Consiglieri devono intervenire a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo indette dal Presidente, studiare tutti gli affari e prestare la loro opera in tutte quelle cose delle quali verranno incaricati dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

## **ART. 9 (Presidente)**

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- Il Presidente firma, unitamente al Segretario, i verbali delle adunanze e tutti gli atti dell'Associazione, in unione con un membro del Consiglio Direttivo, firma i mandati di pagamento e vigila sul buon andamento dell'Associazione.

## **ART. 10 (Segretario Cassiere)**

- Il Segretario Cassiere tiene l'amministrazione dell'Associazione in base ai mandati firmati dal Presidente e da lui stesso.
- Cura l'esazione delle quote associative e dei proventi ed è responsabile dei fondi raccolti.
- Ogni anno redige il rendiconto e dà scarico dello stato di cassa a ogni richiesta del Presidente.
- Presenta il rendiconto all'Assemblea dei Soci con scadenza annuale.
- È incaricato di norma della redazione dei verbali delle adunanze consiliari e generali, della scritturazione dei mandati, lettere, avvisi, nonché di tutto ciò che può occorrere nell'interesse dell'Associazione.
- È direttamente responsabile della corrispondenza e di tutti gli atti emanati dalla Presidenza del Consiglio Direttivo, atti che rimarranno nell'archivio dell'Associazione.
- È incaricato di informare tutti i Soci, tramite corrispondenza o altri mezzi di pubblicità, delle deliberazioni dell'Assemblea, dei bilanci e rendiconti.

## **ART. 11 (Organo di controllo)**

- L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 12** **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 13** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 14** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 15** **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 16** **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, anche nella forma di rendiconto per cassa ove previsto dalla normativa vigente. L'esercizio Associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, ove previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 17** **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 100 mila euro annui.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 1 mln euro annui.



**ART. 18**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

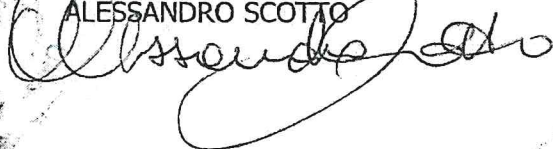
**ART. 19**  
**(Rinvio)**

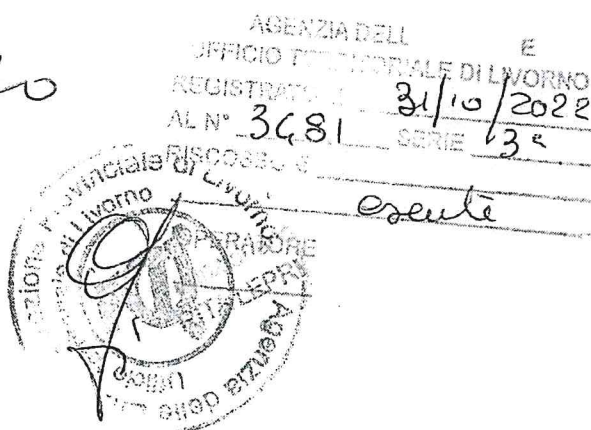
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

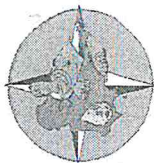
**ART. 20**  
**(Norma transitoria)**

- 1) In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- 2) Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
- 3) Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:
  - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 7, 8, 9) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
  - b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione per la difesa dell'isola di Pianosa Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
  - c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
  - d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IL PRESIDENTE pro tempore  
ALESSANDRO SCOTTO







Associazione per la Difesa dell'Isola di Pianosa - ODV



Verbale assemblea giovedì 20 ottobre 2022

## Adeguamento statutario ai sensi del D. Lgs. n. 117 2017

Il 20 ottobre 2022 alle 21.00 in modalità telematica si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione per la difesa dell'isola di Pianosa ODV, per discutere e per deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria la Consigliera Rosalba Risaliti.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati nell'allegato B unito al presente verbale.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno: Completamento delle informazioni ai fini dell'iscrizione degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e delle ODV e trasmigrati ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020 richiesto dal Comune di Livorno e conseguente adeguamento dello Statuto dell'Associazione per la difesa per dell'isola di Pianosa ODV ai sensi del D.Lgs. n.117 2017.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di legge n. 71; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo come previsto rispettivamente dal co. 3 e dal co. 5 dell'art 82 del D. Lgs. n. 117 2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.02, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  
Rosalba Risaliti

Il Presidente  
Alessandro Scotto

*Rosalba Risaliti*  
*Alessandro Scotto*

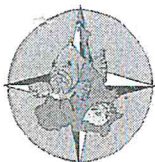
AGENZIA DELL' E  
UFFICIO TERRITORIALE DI LIVORNO  
REGISTRATO IL 31/10/2022  
AL N° 3481 SERIE 3  
RISCOSSO €  
esente



Residenza: Isola di Pianosa – piazza Montana

Sede amministrativa, fiscale e per la corrispondenza: Via A. Ascoli, 20 57127 LIVORNO

[pianosa@pec.it](mailto:pianosa@pec.it) - [pianosa@associazionepianosa.it](mailto:pianosa@associazionepianosa.it) - [www.associazionepianosa.it](http://www.associazionepianosa.it) - C.F. 91005870497



*Associazione per la Difesa dell'Isola di Pianosa - ODV*

## ALLEGATO B - PRESENTI ASSEMBLEA ORDINARIA 20 OTTOBRE 2022

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) FAUSTO FORESI            | 42) MARIA PAOLA GRASSI        |
| 2) MONICA COLOMBO           | 43) LUCIANO FORTUNATI         |
| 3) ANDREA FORESI            | 44) ROSALBA RISALITI          |
| 4) GIACOMO FORESI           | 45) STEFANO BUSONI            |
| 5) LICIA SANTINI            | 46) VALTER BRISINDI           |
| 6) STEFANO SANTACHIARA      | 47) ANNAROSA ROVATI           |
| 7) ROSSELLA FRANCA          | 48) CAMILLO CARVISIGLIA       |
| 8) ALESSANDRO SCOTTO        | 49) GIOVANNA NENCIONI         |
| 9) SUSANNA MOTRONI          | 50) RICCARDO FORMICOLA        |
| 10) LORENZO SCOTTO          | 51) GABRIELLA CANAVESIO       |
| 11) MAURO INDULTI           | 52) ADA MARIA MAZZEI BRASCHI  |
| 12) ANGIOLO BATIGNANI       | 53) AGNESE SCOTTO             |
| 13) PAOLO POGGIALI          | 54) ROSITA CIUCCI             |
| 14) FEDERICO POGGIALI       | 55) BRUNELLA PONZO            |
| 15) SILVIA MOTRONI          | 56) CARLA RIA                 |
| 16) LIDIA FORESTI           | 57) LAURA BORRA               |
| 17) ELENA MARCHI            | 58) VALTER BRISINDI           |
| 18) GIUSEPPINA MORIGGI      | 59) ALBA AMBROGINI            |
| 19) ZANCHI ANGELO           | 60) GIORGIO CARPI             |
| 20) IRENA DERBOGOSIJAN      | 61) RENATO GUETTI             |
| 21) GIUSEPPE GREGOLETTO     | 62) LUCA MARIA FORESI         |
| 22) LUCA INDULTI            | 63) ARCANGELO DIATZ           |
| 23) ALESSANDRO SORIANI      | 64) ALDERANA POLIDORI         |
| 24) ALFREDO MITRANO         | 65) ELENA VAGLI               |
| 25) CLAUDIA CATTÀ           | 66) ANNA MARIA MAZZEI BRASCHI |
| 26) VALTER TANGHETTI        | 67) GIORGIO BITOSSI           |
| 27) LUCIANA LUCREZIOTTI     | 68) STEFANIA MAZZONI          |
| 28) GIUSEPPE MAZZEI BRASCHI | 69) SANTI CAROLINA            |
| 29) ANNA MARIA MAZZOCCA     | 70) ALESSIO SIMONCINI         |
| 30) SIMONE MAZZEI BRASCHI   | 71) MASSIMO ANDREETTI         |
| 31) ROSANNA ZULLO           |                               |
| 32) SANDRA BRAVI            |                               |
| 33) FEDERICO PASQUINI       |                               |
| 34) ROBERTA ZAVAGLIA        |                               |
| 35) BEATRICE PEZZAROSSA     |                               |
| 36) PIETRO TONUTTI          |                               |
| 37) GIOVANNI ANZILLOTTI     |                               |
| 38) IOLANDA ROPERTI         |                               |
| 39) MAURO MAZZEI BRASCHI    |                               |
| 40) BEATRICE FRANCESCHI     |                               |
| 41) PIETRO CAMPANELLA       |                               |

Nessuna delega presentata.

Residenza: Isola di Pianosa – piazza Montana

Sede amministrativa, fiscale e per la corrispondenza: Via A. Ascoli, 20 57127 LIVORNO

[pianosa@pec.it](mailto:pianosa@pec.it) - [pianosa@associazionepianosa.it](mailto:pianosa@associazionepianosa.it) - [www.associazionepianosa.it](http://www.associazionepianosa.it) - C.F. 91005870497